Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2304/2002 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 2002

recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'Oltremare»)

(GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1424/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007	L 317	38	5.12.2007

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 8 del 14.1.2003, pag. 46 (2304/2002)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2304/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2002

recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'Oltremare»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 23,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'Oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ([2]),

visto il regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il Fondo europeo di sviluppo («regolamento finanziario FES») ([3]),

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 2001/822/CE (decisione sull'associazione d'Oltremare) la Commissione adotta le disposizioni di attuazione relative alla parte III e agli allegati II A — II D in cooperazione con i paesi e territori d'Oltremare (qui di seguito denominati «PTOM») nel quadro della procedura di partenariato. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che la responsabilità dell'elaborazione dei documenti unici di programmazione (qui di seguito denominati «DOCUP») e dei programmi di cooperazione spetta in primo luogo ai PTOM.

(2) Le disposizioni adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 23 della decisione sull'associazione d'Oltremare devono essere coerenti con i principi di sana gestione finanziaria, partenariato, complementarità e sussidiarietà e fare in modo che i PTOM partecipino consapevolmente al processo di sviluppo e assicurino, insieme alla Commissione, un monitoraggio e un audit adeguati.

(3) Tenendo conto delle loro specifiche esigenze, capacità e limiti, il sostegno finanziario ai PTOM dovrebbe essere concesso sotto forma di aiuto al bilancio, purché la spesa pubblica sia gestita in modo trasparente, affidabile ed efficace (le procedure per gli appalti pubblici devono inoltre rispettare le norme in materia di accesso e trasparenza previste nel regolamento finanziario FES) o sotto forma di sostegno a favore di progetti o programmi, se in questo modo si ritiene di garantire un'attuazione più sicura o efficace.

(4) Occorre fissare disposizioni per l'elaborazione, il seguito, l'audit, la valutazione, il riesame e l'attuazione dei DOCUP, nonché per l'elaborazione delle relazioni e per gli adeguamenti finanziari. Dette disposizioni devono prevedere la partecipazione della Com-

([1]) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
([2]) GU L 317 del 15.12.2002, pag. 355.
([3]) Non ancora pubblicato — COM(2002) 290 def. dell'11 giugno 2002.

▼B

missione a queste attività e, fatti salvi i necessari adeguamenti alla situazione specifica del PTOM, devono essere coerenti con le corrispondenti norme dei fondi strutturali, in modo da rafforzare e agevolare la partecipazione della Commissione.

(5) Per agevolare la cooperazione e l'integrazione regionali tra gli PTOM e gli Stati ACP, dovrebbero essere applicate in linea generale norme identiche. Tuttavia, tenuto conto della situazione geografica di alcuni PTOM, che nella pratica non possono stabilire una stretta cooperazione con i paesi ACP o con altri PTOM, dovrebbe essere possibile assegnare fondi regionali anche su richiesta di un solo PTOM.

(6) I PTOM sono stati consultati in merito alle misure di cui al presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato FES- PTOM istituito dall'articolo 24 della decisione sull'associazione d'Oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE 1

OGGETTO E PRINCIPI

▼M1

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure per la programmazione, l'attuazione e il controllo dell'assistenza finanziaria della Comunità ai paesi e territori d'oltremare («PTOM») gestita dalla Commissione nel quadro del 10º Fondo europeo di sviluppo («FES»), conformemente alle disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare e del regolamento finanziario applicabile al 10º FES.

▼B

Articolo 2

Complementarità e partenariato

1. La programmazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del sostegno FES saranno effettuati in stretta collaborazione tra i PTOM, gli Stati membri interessati e la Commissione.

2. I PTOM garantiscono che tutte le parti interessate alla cooperazione elencate all'articolo 5, paragrafo 1, secondo e terzo comma, della decisione sull'associazione d'Oltremare siano adeguatamente consultate durante la programmazione.

3. I PTOM, gli Stati membri interessati e la Commissione assicurano il coordinamento e la coerenza tra le misure adottate conformemente al presente regolamento, quelle finanziate sul bilancio della Comunità, e le azioni promosse dalla Banca europea per gli investimenti, da altre istituzioni internazionali e dagli Stati membri interessati.

PARTE II

AIUTO PROGRAMMABILE E NON PROGRAMMABILE

▼B

CAPITOLO 1

Aiuto programmabile

▼M1

Articolo 3

Programmazione territoriale

Le azioni finanziate con aiuti non rimborsabili a titolo del 10º FES nel quadro della decisione sull'associazione d'oltremare sono programmate il più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce il 10º FES mediante adozione di un DOCUP basato sul modello che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Elaborazione del DOCUP

1. Le autorità PTOM competenti elaborano una proposta di documento unico di programmazione sulla base delle consultazioni tenute con il maggior numero di categorie di operatori interessati al processo di sviluppo, dell'esperienza maturata e delle migliori prassi.

Ogni proposta di DOCUP è adeguata alle esigenze e alla situazione particolare di ciascun PTOM, definisce indicatori orientati ai risultati e rafforza la partecipazione locale ai programmi di cooperazione.

2. Il progetto di DOCUP è oggetto di uno scambio di opinioni tra i PTOM, lo Stato membro interessato e la Commissione, eventualmente attraverso la delegazione competente.

I PTOM forniscono tutte le informazioni necessarie, comprese le conclusioni degli studi di fattibilità, affinché la Commissione possa valutare il progetto di DOCUP nel modo più efficace possibile.

3. L'assegnazione finanziaria del 10º FES viene erogata, in linea di massima, sotto forma di sostegno al bilancio, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Qualora non sussistano i requisiti per il sostegno al bilancio, il DOCUP contempla misure volte a creare le condizioni per tale sostegno.

Va tenuto conto di ogni divergenza tra l'analisi condotta dal PTOM e quella della Comunità.

Articolo 5

Valutazione del DOCUP da parte della Commissione

La Commissione esamina il progetto di DOCUP per valutare se contenga tutti gli elementi necessari e sia conforme agli obiettivi della decisione sull'associazione d'oltremare, del presente regolamento e delle pertinenti politiche comunitarie.

Nell'esaminare il progetto di DOCUP, la Commissione valuta inoltre se contenga tutti gli elementi di cui ha bisogno per adottare la decisione di finanziamento di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della decisione sull'associazione d'oltremare.

Essa informa la Banca europea per gli investimenti del progetto ricevuto.

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, la Commissione decide se l'assistenza finanziaria del 10º FES debba essere concessa sotto forma di sostegno al bilancio, previa valutazione della trasparenza, dell'affidabilità e dell'efficacia della gestione della spesa pubblica, nonché dell'accesso e della trasparenza degli appalti pubblici conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario applicabile al 10º FES, o sotto forma di sostegno a programmi o progetti.

▼B

Articolo 6

Programmi regionali

1. Gli articoli 3, 4 e 5 si applicano, mutatis mutandis, al sostegno finanziario alla cooperazione e all'integrazione regionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato II A *bis* della decisione sull'associazione d'oltremare.

La valutazione della Commissione tiene conto in particolare dell'impatto previsto sull'integrazione del PTOM beneficiario nella regione a cui appartiene.

Nei limiti del possibile, va garantito il coordinamento con i programmi a livello territoriale e con le azioni che interessano i paesi ACP e/o le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato. Possono rientrare in tale coordinamento l'identificazione delle priorità e delle risorse specifiche per il rafforzamento della cooperazione con i paesi ACP e/o le regioni ultraperiferiche e le modalità di identificazione e coordinamento per la selezione delle azioni di interesse comune.

L'impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento della Commissione riguardante il sostegno a progetti e programmi.

2. Per ottenere una scala adeguata e aumentare l'efficacia, i fondi regionali e territoriali possono essere combinati per finanziare programmi regionali caratterizzati da una componente territoriale distinta.

3. L'articolo 8 e gli articoli da 16 a 30 si applicano, mutatis mutandis, ai programmi regionali.

▼B

CAPITOLO 2

Aiuto non programmabile

▼M1

Articolo 7

Uso della riserva

1. La Commissione stanzia le risorse della riserva B per gli scopi indicati all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), dell'allegato II A *bis* della decisione sull'associazione d'oltremare in base al riesame intermedio di cui all'articolo 22 del presente regolamento. La Commissione adegua opportunamente gli importi indicativi già assegnati e informa i PTOM e gli Stati membri della sua decisione in merito ai nuovi stanziamenti.

2. Per impegnare le risorse di cui all'articolo 28 e all'allegato II D della decisione sull'associazione d'oltremare, i PTOM che ritengono di poter beneficiare di questi aiuti presentano una domanda completa utilizzando i formulari messi a disposizione dalla Commissione su cui riportano tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

La domanda è presentata alla Commissione al più tardi entro la fine dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il sostegno supplementare.

La Commissione comunica la sua decisione ai PTOM il più rapidamente possibile.

▼B

PARTE III

ATTUAZIONE

CAPITOLO 1

Procedure finanziarie

▼M1

Articolo 8

Impegni

1. Gli importi destinati all'assistenza finanziaria ai PTOM sono impegnati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al 10º FES.

2. Nel quadro del DOCUP, l'impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento della Commissione relativa al sostegno al bilancio, salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate.

3. Al di là del campo di applicazione del DOCUP, la spesa relativa alla riserva B non assegnata, costituita conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato II A *bis* della decisione sull'associazione d'oltremare, è impegnata dalla Commissione e attuata conformemente al regolamento finanziario applicabile al 10º FES.

Articolo 9

Pagatori delegati

Le istituzioni finanziarie del PTOM, con cui la Commissione apre dei conti in conformità del regolamento finanziario applicabile al 10º FES per attuare la cooperazione con il PTOM, esercitano le funzioni di «agenti pagatori».

Gli interessi possono essere versati su fondi depositati presso agenti pagatori nella Comunità.

Gli agenti pagatori non sono remunerati per i loro servizi e non sono versati interessi sui fondi in deposito.

▼B

CAPITOLO 2

Appalti

▼M1

Articolo 10

Norme generali applicabili agli appalti

1. Le procedure che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti sono precisate negli accordi di finanziamento.

2. Se l'assistenza finanziaria è concessa sotto forma di sostegno al bilancio, si applicano le procedure per gli appalti pubblici del PTOM in questione.

3. In tutti gli altri casi, l'aggiudicazione degli appalti è disciplinata dalle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario applicabile al 10º FES.

▼B

Articolo 11

Regime fiscale e doganale

1. I PTOM applicano ai contratti che realizzano programmi o progetti finanziati dal FES un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato agli Stati più favoriti o alle organizzazioni internazionali in materia di sviluppo con le quali hanno delle relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita, non si tiene conto dei regimi applicati dal PTOM interessato ad altri PTOM, Stati ACP o paesi in via di sviluppo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, agli appalti finanziati dalla Comunità si applica il seguente regime:

a) gli appalti non sono soggetti né all'imposta di bollo né agli altri diritti, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, già esistenti o da istituire; detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore nel PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio;

b) i profitti e/o gli introiti derivanti dall'esecuzione dei contratti sono imponibili in conformità del regime fiscale interno del PTOM, sempre che le persone fisiche e giuridiche che hanno realizzato detti profitti e/o introiti abbiano una sede permanente in quello Stato o che la durata d'esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

c) le imprese che devono importare materiali per l'esecuzione dei contratti di opere possono beneficiare, su richiesta, del regime di ammissione temporanea definito dalla legislazione dello PTOM in questione per quanto riguarda detti materiali;

d) i materiali professionali necessari per l'espletamento delle mansioni definite nei contratti di servizi sono ammessi temporaneamente nel PTOM beneficiario, conformemente alla sua legislazione, in esenzione dagli oneri fiscali, dai diritti di entrata, dai dazi doganali e dagli altri oneri di effetto equivalente, sempre che detti oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi;

e) le importazioni nel quadro dell'esecuzione di un contratto di fornitura sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai diritti d'entrata e dagli oneri fiscali d'effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie del PTOM è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica, maggiorato degli oneri fiscali eventualmente applicabili nel PTOM a queste forniture;

f) gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in linea generale, di tutti i prodotti incorporati in un contratto di opere sono considerati eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario; e

g) l'importazione di effetti personali, per uso personale e domestico, da parte delle persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di servizi, e dai membri della loro famiglia, viene effettuata, conformemente alla legislazione in vigore nello PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai diritti di entrata, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente.

3. Ogni questione non coperta dai paragrafi 1 e 2 sul regime fiscale doganale è disciplinata dalla legislazione del PTOM in questione.

▼B

CAPITOLO 3

Agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione

Articolo 12

Modalità di attuazione

Fatte salve le procedure per l'attuazione dell'aiuto al bilancio di cui agli articoli 8, paragrafo 2 e 10 paragrafo 2, i programmi e i progetti finanziati nel quadro del presente regolamento sono attuati conformemente agli articoli 13, 14 e 15.

▼M1

Articolo 13

Delegazioni

1. Se la Commissione è rappresentata da una delegazione guidata da un capo delegazione, ne informa il PTOM interessato. In questi casi si applicano le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al 10º FES relative agli ordinatori e ai contabili sottodelegati.

2. Il capo delegazione è l'interlocutore principale per tutte le parti interessate alla cooperazione nel PTOM in questione. Il capo delegazione opera in stretta collaborazione con l'ordinatore territoriale.

3. Il capo delegazione dispone degli strumenti e delle deleghe necessarie per facilitare e accelerare tutte le operazioni previste nel quadro del presente regolamento.

4. Il capo delegazione informa regolarmente le autorità del PTOM sulle attività comunitarie che possono riguardare direttamente la cooperazione tra la Comunità e il PTOM interessato.

Articolo 14

Ordinatore territoriale

1. Il governo di ciascun PTOM nomina un ordinatore territoriale incaricato di rappresentarlo in tutte le attività finanziate con le risorse del FES gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore territoriale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni, e ne informa la Commissione. L'ordinatore territoriale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l'attuazione dei programmi e progetti in questione all'entità responsabile presso l'amministrazione del PTOM e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Qualora venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse del FES, la Commissione prende, insieme all'ordinatore territoriale, tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione e adotta le misure necessarie.

L'ordinatore territoriale assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del FES, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore territoriale:

a) è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo periodico e delle revisioni annuali, intermedie e finali dell'attuazione della cooperazione nonché, se del caso, del coordinamento con i donatori;

▼M1

b) è responsabile, in stretta collaborazione con la Commissione, della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei progetti e programmi;

c) prepara i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;

d) prima che siano pubblicati i bandi di gara e, se del caso, gli inviti a presentare proposte, sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;

e) in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare locali nonché, se del caso, gli inviti a presentare proposte;

f) riceve le offerte nonché, se del caso, le proposte, e trasmette una copia delle offerte alla Commissione; presiede al loro spoglio e approva i risultati dello spoglio entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine fissato per l'approvazione dell'appalto;

g) invita la Commissione a procedere allo spoglio delle offerte e, se del caso, delle proposte e comunica il risultato dello spoglio delle offerte e delle proposte alla Commissione perché approvi le proposte di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni;

h) sottopone all'approvazione della Commissione i contratti e i programmi a preventivo nonché le eventuali clausole aggiuntive;

i) firma i contratti e le clausole aggiuntive approvati dalla Commissione;

j) autorizza la spesa entro il limite dei finanziamenti assegnatigli;

k) nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei programmi e progetti approvati.

2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare la Commissione, l'ordinatore territoriale decide:

a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell'accordo di finanziamento;

b) modifica della sede per progetti e programmi multipli, se giustificata da un punto di vista tecnico, economico e sociale;

c) applicazione o condono delle penalità di mora;

d) scarico della responsabilità dei garanti;

e) acquisto di merci, a prescindere dalla loro origine, sul mercato locale;

f) utilizzazione di attrezzature e macchinari non originari dei PTOM, degli Stati membri o degli Stati ACP, purché nei PTOM, negli Stati membri o negli Stati ACP non sia disponibile una produzione di attrezzature e macchinari dello stesso tipo;

g) subappalti;

h) collaudi definitivi; la Commissione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, vidimare i verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;

i) assunzione di consulenti e altri esperti di assistenza tecnica.

3. Inoltre, l'ordinatore territoriale:

a) elabora e, ottenuta l'approvazione del comitato di sorveglianza, presenta alla Commissione la relazione annuale sull'attuazione;

▼M1

b) effettua il riesame intermedio di cui all'articolo 22;

c) assicura che gli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dei programmi del FES mantengano un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative all'assistenza; e

d) prende tutte le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 16, 19, 24 e 30.

4. All'atto della presentazione della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 21, la Commissione e l'ordinatore territoriale esaminano i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.

Dopo il riesame la Commissione può formulare osservazioni all'ordinatore territoriale. L'ordinatore territoriale informa la Commissione di ogni azione adottata in base a dette osservazioni. In casi debitamente giustificati, se ritiene che le misure adottate siano inadeguate, la Commissione può formulare raccomandazioni al PTOM e all'ordinatore territoriale perché siano apportati adeguamenti al fine di migliorare l'efficacia dei controlli o le modalità di gestione, specificando i motivi per cui ha formulato dette raccomandazioni.

Una volta ricevute le raccomandazioni, l'ordinatore territoriale illustra le misure adottate per migliorare le modalità di controllo o di gestione, oppure spiega i motivi per cui tali misure non sono state adottate.

▼B

Articolo 15

Responsabili regionali

1. Le proposte per i programmi regionali sono presentate da:

a) almeno due ordinatori territoriali PTOM; o

b) in via eccezionale, da un ordinatore territoriale PTOM, se soltanto un PTOM è interessato all'azione menzionata all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b)-e), della decisione sull'associazione d'Oltremare.

2. I programmi regionali sono attuati dall'ordinatore territoriale o dall'organizzazione indicata nella proposta.

PARTE IV

MONITORAGGIO, RIESAME, AUDIT E VALUTAZIONE

CAPITOLO 1

Monitoraggio

Articolo 16

Responsabilità PTOM

1. Fatte salve le responsabilità della Commissione nell'attuazione del sostegno finanziario comunitario, la responsabilità dei controlli finanziari su tali aiuti spetta in primo luogo ai PTOM.

A tal fine, l'ordinatore territoriale:

a) definisce e attua modalità di gestione e di controllo in modo da garantire l'utilizzazione efficace e corretta dei finanziamenti comunitari. Adeguati controlli finanziari interni ed esterni devono essere effettuati conformemente alle norme riconosciute internazionalmente in materia di revisione dei conti dall'autorità di controllo finanziario competente, che deve essere indipendente per svolgere questo compito;

▼B

b) fornisce alla Commissione una descrizione di queste modalità;

c) garantisce che l'assistenza sia gestita conformemente a tutte le norme applicabili e che i finanziamenti a sua disposizione siano usati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

d) certifica che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e sono elaborate a partire da un sistema contabile basato su documenti verificabili;

e) al termine di un periodo di programmazione, presenta alla Commissione la dichiarazione di una persona o di un dipartimento indipendente rispetto all'autorità di gestione designata. La dichiarazione riassume le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti e valuta la validità della domanda di pagamento del saldo, nonché la legalità e la regolarità delle transazioni coperte dal certificato finale di spesa. Se lo ritiene necessario, il PTOM può allegare al certificato il proprio parere;

f) collabora con la Commissione per assicurare che le risorse FES siano utilizzate conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

g) impedisce, accerta e corregge le irregolarità, le notifica alla Commissione, conformemente alle norme previste, e informa quest'ultima sui progressi ottenuti in campo amministrativo e giuridico; e

h) recupera gli importi dovuti per un'irregolarità accertata e, eventualmente, chiede gli interessi sui pagamenti in ritardo;

i) adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conformità con le disposizioni del programma indicativo, incluso il rispetto del calendario per gli impegni e le erogazioni concordato al momento della programmazione; e

j) cerca le cause dei ritardi nell'attuazione e propone misure adeguate per rimediare al problema.

2. Un piano di audit e una sintesi dei risultati degli audit effettuati sono inviati annualmente alla Commissione.

Le relazioni sull'audit sono a disposizione della Commissione.

Articolo 17

Coordinamento

1. La Commissione e i PTOM, rappresentati dall'ordinatore territoriale, collaborano e coordinano piani e metodi per l'attuazione dei controlli in modo da garantire la massima efficacia. Si scambiano immediatamente i risultati dei controlli effettuati.

2. Almeno una volta all'anno vengono esaminati e valutati i seguenti elementi:

a) i risultati dei controlli effettuati dai PTOM e dalla Commissione;

b) le osservazione formulate da organismi o istituzioni di controllo comunitari o nazionali;

c) l'impatto finanziario delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora da adottare per correggerle e, eventualmente, gli adeguamenti da apportare ai sistemi di controllo e di gestione.

3. Dopo l'esame e la valutazione di cui al paragrafo 2, e fatte salve le misure che il PTOM deve adottare senza indugio a norma dell'articolo 16, la Commissione può formulare osservazioni, soprattutto per quanto riguarda l'incidenza finanziaria delle irregolarità scoperte.

Queste osservazioni devono essere trasmesse all'ordinatore territoriale del PTOM interessato e sono corredate, se del caso, dalla richiesta di misure correttive per risolvere i problemi di gestione riscontrati e le irregolarità che sono state accertate ma non ancora corrette.

▼B

Il PTOM ha la possibilità di rispondere a queste osservazioni.

Articolo 18

Comitati di sorveglianza

1. Un comitato di sorveglianza controlla l'attuazione di ciascun DOCUP.

Le autorità PTOM nominano il comitato di sorveglianza entro tre mesi dall'approvazione del DOCUP.

2. Il comitato di sorveglianza è presieduto dall'ordinatore territoriale o dal suo rappresentante.

Un rappresentante della Commissione e, eventualmente della Banca europea per gli investimenti può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza come consulente.

Nel comitato sono rappresentati le autorità o gli organismi designati dal PTOM, dalla Commissione, dallo Stato membro interessato e, eventualmente, dalla Banca europea per gli investimenti e/o da ogni altra istituzione di cofinanziamento. Se sono responsabili per l'attuazione di un progetto o sono direttamente coinvolte nel progetto, sono rappresentate in questi comitati anche le autorità regionali e locali e le imprese private.

3. Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno entro il quadro istituzionale, giuridico e finanziario del PTOM interessato e lo concorda con l'ordinatore territoriale.

4. Durante le riunioni del comitato di sorveglianza l'ordinatore territoriale presenta relazioni sui progressi ottenuti conformemente al modello fornito dalla Commissione. La relazione deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla riunione.

5. Per verificare l'efficacia e la qualità dell'attuazione dell'assistenza il comitato di sorveglianza:

a) riesamina periodicamente i progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici del DOCUP;

b) valuta il riesame intermedio di cui all'articolo 22 prima di trasmetterlo alla Commissione;

c) esamina e approva le relazioni annuali e finali sull'attuazione prima di trasmetterli alla Commissione;

d) esamina e approva le proposte di modifica del contenuto del DOCUP.

Articolo 19

Indicatori di monitoraggio

L'ordinatore territoriale e il comitato di sorveglianza effettuano il monitoraggio in riferimento agli indicatori specificati nel DOCUP.

Gli indicatori tengono conto della metodologia indicativa proposta dalla Commissione.

Si riferiscono al carattere specifico dei progetti e ai loro obiettivi e indicano:

a) input, output, risultato e possibile impatto;

b) l'andamento delle attività;

c) l'andamento del piano di finanziamento.

▼B

CAPITOLO 2

Riesame

Articolo 20

Processo di riesame

1. La cooperazione finanziaria deve essere sufficientemente flessibile da consentire un adeguamento continuo delle operazioni agli obiettivi della decisione sull'associazione d'Oltremare e tiene conto dei cambiamenti della situazione politica, delle priorità e degli obiettivi del PTOM interessato, soprattutto attraverso la relazione annuale sull'attuazione e il riesame DOCUP intermedio o, se del caso, annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 5.

2. Nelle circostanze eccezionali di cui alle disposizioni sugli aiuti umanitari d'urgenza, il riesame può essere effettuato su richiesta di una delle parti.

Articolo 21

Relazione annuale sull'attuazione

1. L'ordinatore territoriale trasmette alla Commissione le relazioni annuali sull'attuazione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno completo di attuazione a partire dall'adozione del DOCUP.

2. La relazione annuale sul DOCUP consiste in una valutazione congiunta dell'attuazione del programma e tiene conto dei risultati delle attività corrispondenti di controllo e di valutazione.

3. È elaborata a livello locale e deve essere completata dall'ordinatore territoriale, dal comitato di sorveglianza e, eventualmente, dal capo delegazione interessato in un termine di 60 giorni.

4. Comporta in particolare la valutazione:

a) dei risultati ottenuti nei settori fondamentali valutati rispetto agli obiettivi e agli indicatori d'impatto identificati nonché agli impegni in materia di politica settoriale;

b) dei progetti e dei programmi non compresi nei settori fondamentali e/o inseriti in programmi pluriennali;

c) dell'utilizzazione delle risorse riservate agli operatori privati;

d) dell'efficacia dell'attuazione delle azioni in corso e della misura in cui il calendario degli impegni e dei pagamenti è stato rispettato; e

e) del prolungamento della programmazione per gli anni successivi.

5. Eventualmente, un riesame annuale può essere effettuato in base alla relazione nel quadro di una riunione di concertazione, come previsto all'articolo 7 della decisione sull'associazione d'Oltremare.

▼M1

Articolo 22

Riesame intermedio

1. Il riesame intermedio è realizzato per valutare i risultati iniziali del DOCUP, la loro pertinenza e la misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti.

Esso valuta inoltre l'utilizzazione fatta delle risorse finanziarie e il funzionamento del monitoraggio e dell'attuazione.

▼M1

2. Il riesame intermedio è effettuato sotto la responsabilità della Commissione, in collaborazione con l'ordinatore territoriale e con lo Stato membro interessato.

Il riesame intermedio è effettuato di norma nei 30-42 mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce il 10º FES.

Nel DOCUP può essere indicata una scadenza diversa, in particolare in relazione agli indicatori adottati nel caso di un sostegno al bilancio.

Il riesame interno viene eseguito da un esperto indipendente, presentato al comitato di sorveglianza e successivamente trasmesso alla Commissione.

3. La Commissione valuta la pertinenza e la qualità del riesame in base ai criteri definiti nel DOCUP, ed anche in relazione allo stanziamento finanziario del FES.

▼B

CAPITOLO 3

Audit

Articolo 23

Audit

1. Fatti salvi i controlli effettuati dai paesi beneficiari, la Commissione e la Corte dei conti possono, attraverso il proprio personale o rappresentanti debitamente autorizzati, effettuare audit finanziari o tecnici in loco, inclusi controlli a campione e audit finali sulle operazioni finanziate dal FES e sui sistemi di gestione di controllo con almeno un giorno lavorativo di preavviso.

La Commissione informa il PTOM interessato in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. I funzionari o gli agenti del PTOM interessato possono partecipare ai controlli. La Commissione può chiedere al PTOM interessato di effettuare una verifica in loco per accertare la regolarità di una o più operazioni. Possono partecipare a questi controlli funzionari o agenti della Commissione.

2. I paesi beneficiari collaborano con i servizi della Commissione e con la Corte dei conti nell'esecuzione degli audit relativi all'utilizzazione delle risorse del FES.

Articolo 24

Pista di controllo

1. I sistemi di gestione e controllo PTOM assicurano una pista di controllo sufficiente, conformemente alle condizioni previste in ciascun accordo di finanziamento.

2. Una pista di controllo è considerata sufficiente se:

a) le scritture contabili tenute al livello di gestione adeguato forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute per le operazioni finanziate dal FES. Nelle scritture contabili figurano la data in cui sono state compilate, l'importo per ciascuna voce di spesa, la natura dei documenti d'accompagnamento e la data e il metodo di pagamento. Sono allegati i giustificativi necessari (per esempio fatture);

b) le specifiche tecniche e il piano di finanziamento dell'operazione, le relazioni sui progressi ottenuti, i documenti relativi all'approvazione dell'aiuto e alle procedure di gara e di appalto e le relazioni sulle ispezioni dei prodotti e dei servizi finanziati sono conservate al livello opportuno di gestione;

▼B

c) in caso di trasferimento informatico dei dati, tutte le autorità e gli organismi interessati ottengono informazioni sufficienti dal livello subalterno per giustificare le scritture contabili e gli importi notificati al livello superiore, in modo da avere una pista di controllo sufficiente degli importi complessivi notificati alla Commissione fino alle diverse voci di spesa e documenti di accompagnamento a livello del beneficiario finale e degli organismi e società che realizzano le attività.

3. L'ordinatore territoriale prende tutte le misure necessarie all'attuazione del presente articolo.

CAPITOLO 4

Valutazione

Articolo 25

Valutazione

1. La valutazione del DOCUP si basa sull'utilizzazione delle risorse, sull'efficacia e l'efficienza dell'assistenza e sul suo impatto ed elabora conclusioni e raccomandazioni, utilizzando in particolare i risultati di valutazioni già disponibili.

Riguarda i fattori che contribuiscono al successo o all'insuccesso dell'attuazione e ai risultati, inclusa la loro sostenibilità.

2. La Commissione, in coordinamento con il comitato di sorveglianza, è responsabile per le valutazioni del DOCUP.

3. Il programma di valutazione è precisato nel DOCUP.

In particolare, le valutazioni:

a) forniscono controlli periodici e indipendenti delle operazioni e delle attività del fondo confrontando i risultati e gli obiettivi previsti con i risultati effettivamente raggiunti; in questo modo

b) consentono al PTOM, agli Stati membri e alla Commissione di basarsi sulle esperienze già maturate per ideare e applicare nuove politiche e operazioni.

4. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 26

Procedure di valutazione

Fatte salve le valutazioni effettuate dal PTOM o dalla Commissione, la valutazione dei programmi, dei progetti e delle altre attività che attuano il DOCUP può essere effettuata congiuntamente dal PTOM e dalla Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato.

PARTE V

ADEGUAMENTI FINANZIARI

▼M1

Articolo 27

Adeguamento dei contributi del FES

Tenuto conto dei risultati del monitoraggio, dell'audit e delle valutazioni, nonché delle osservazioni del comitato di sorveglianza, la Commissione può adeguare gli importi e le condizioni stabiliti inizialmente nel DOCUP di propria iniziativa o su proposta del PTOM interessato,

▼M1

tenendo conto delle esigenze, dei risultati registrati e degli ultimi dati statistici disponibili per il PTOM in questione.

L'adeguamento interviene di solito in occasione del riesame intermedio di cui all'articolo 22 o, in caso di irregolarità, il più rapidamente possibile, conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della decisione sull'associazione d'oltremare.

▼B

Articolo 28

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione sospende i pagamenti e, illustrandone i motivi, chiede al PTOM di formulare le proprie osservazioni e, eventualmente, di apportare degli adeguamenti, entro una determinata scadenza, se, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, conclude che:

a) il PTOM non ha rispettato i suoi obblighi; o

b) una parte o l'intero DOCUP non giustifica né in parte, né nel complesso il contributo del FES; o

c) si sono verificati gravi problemi nei sistemi di gestione e di controllo che potrebbero comportare irregolarità in tutto il sistema.

2. Il termine entro il quale il PTOM in questione può rispondere alla richiesta di presentare le proprie osservazioni e, eventualmente, di apportare adeguamenti, è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati in cui la Commissione può concedere una scadenza più lunga.

3. In caso di contestazione delle osservazioni della Commissione, il PTOM e lo Stato membro interessati sono invitati ad una riunione di conciliazione dalla Commissione, nel corso della quale tutte le parti cercano di raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarre.

Se il PTOM contesta le osservazioni della Commissione e ha luogo una riunione di conciliazione ad hoc, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo… entro il quale la Commissione può prendere una decisione decorre dalla data di svolgimento della riunione.

4. Se la Commissione propone adeguamenti finanziari, il PTOM ha l'opportunità di dimostrare, attraverso un esame dei dossier in questione, che la portata effettiva dell'irregolarità è inferiore a quella valutata dalla Commissione.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine consentito per questo esame non supera i due mesi successivi alla scadenza di due mesi di cui al paragrafo 1.

La Commissione tiene conto di ogni prova fornita dal PTOM entro i termini stabiliti.

5. Alla scadenza del termine indicato al paragrafo…, se non è stato raggiunto un accordo e il PTOM non ha apportato gli adeguamenti, la Commissione tiene conto delle eventuali osservazioni del PTOM e degli Stati membri e decide entro tre mesi:

a) di ridurre i pagamenti; o

b) di procedere agli adeguamenti finanziari richiesti annullando completamente o in parte il contributo del FES.

6. Fatti salvi i paragrafi 1-5, la Commissione può, dopo attenta verifica, sospendere completamente o in parte un pagamento provvisorio se accerta che la spesa in questione è connessa ad una grave irregolarità che non è stata corretta e che richiede un intervento immediato.

La Commissione informa il PTOM interessato dell'azione decisa e delle ragioni che la giustificano. Se dopo cinque mesi i motivi della sospen-

▼B

sione sussistono o il PTOM interessato non ha notificato alla Commissione le misure adottate per correggere l'irregolarità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.

▼M1

Articolo 29

Recupero e rimborsi

1. Ogni rimborso alla Commissione deve essere effettuato entro il termine indicato nell'ordine di recupero emesso conformemente al regolamento finanziario applicabile al 10º FES. Il termine deve coincidere con l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello dell'emissione dell'ordine.

2. Qualsiasi ritardo nella restituzione determina interessi di mora, con decorrenza dalla data di cui al paragrafo 1 e fino alla data dell'effettivo pagamento. Il tasso d'interesse è fissato ad un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

3. L'ordinatore territoriale calcola gli importi recuperabili dai pagamenti dell'assistenza comunitaria già effettuati e ne assicura il recupero tempestivo.

Il beneficiario rimborsa gli importi da recuperare, con gli interessi di mora, detraendo gli importi in questione dalle spese successive e dalla richiesta di pagamento alla Commissione o, se ciò non è sufficiente, rimborsando la Comunità.

Annualmente, l'ordinatore territoriale invia alla Commissione un rendiconto degli importi da recuperare, classificati in base all'anno di inizio della procedura di recupero.

▼B

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Informazione e pubblicità

1. I PTOM fanno in modo che ai programmi del FES sia assicurata una pubblicità adeguata per:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo della Commissione in questi programmi;

b) sensibilizzare i possibili beneficiari e le organizzazioni professionali sulle possibilità offerte.

2. I paesi beneficiari assicurano, in particolare, che su tabelloni direttamente visibili siano indicati concretamente i progetti finanziati dalla Comunità e sia esposto il logo comunitario, e che i rappresentanti delle istituzioni comunitarie siano debitamente associati alle più importanti attività pubbliche relative ai programmi finanziati dal FES.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1

ALLEGATO

STRUTTURA STANDARD DEI DOCUMENTI UNICI DI PROGRAMMAZIONE PER I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE A TITOLO DEL 10º FES

Il testo, nella sua interezza, si deve limitare a un massimo di 15 pagine (Word Count), compresi la sintesi e i capitoli da 1 a 6 ed esclusi gli allegati.

PARTE A: STRATEGIA DI COOPERAZIONE

Sintesi

Il DOCUP è introdotto da una sintesi di mezza pagina che illustra le principali problematiche a medio e lungo termine di natura politica, istituzionale, economica, sociale o ambientale a cui deve far fronte il PTOM, l'obiettivo principale del DOCUP, le motivazioni principali della scelta del settore prioritario e la distribuzione globale dei fondi.

Capitolo 1: Obiettivi della cooperazione comunitaria

Questo capitolo indica esplicitamente gli obiettivi globali della cooperazione comunitaria quali stabiliti dal trattato CE, dalla decisione sull'associazione d'oltremare, dagli accordi internazionali e dalla recente dichiarazione sulla politica comunitaria in materia di sviluppo.

Capitolo 2: Valutazione della situazione politica, economica, sociale e ambientale

Il capitolo deve indicare i maggiori sviluppi/temi di politica interna e i rilevanti aspetti del contesto esterno e rendere conto della situazione politica, delle questioni commerciali, della situazione socio-economica, degli aspetti ambientali e, infine, del carattere sostenibile delle attuali linee politiche e delle sfide a medio e lungo termine.

Tale esercizio dovrebbe essere analitico e non soltanto descrittivo. L'analisi dovrebbe essere aperta al dialogo ed elaborata in stretta collaborazione con altri donatori (se possibile) e dovrebbe coinvolgere anche attori non statali.

Se del caso, va rivolta particolare attenzione all'applicazione dei principi internazionali del buon governo nei settori finanziario, fiscale e giudiziario, nonché all'entità e al calendario delle riforme.

Un altro aspetto di particolare importanza è la disponibilità di dati statistici aggiornati.

Capitolo 3: Agenda politica del PTOM

Il capitolo riprende concisamente gli scopi e gli obiettivi stabiliti dal governo nei documenti strategici ufficiali, nei piani a medio e lungo termine, nelle strategie di riforma o nei programmi di sviluppo. Il governo deve inoltre specificare in che modo intende conseguire questi obiettivi.

Capitolo 4: Valutazione della cooperazione comunitaria passata e in corso

Il capitolo deve descrivere brevemente i risultati e gli insegnamenti tratti dalla cooperazione CE passata e da quella in corso. Bisogna tenere conto delle raccomandazioni delle pertinenti valutazioni sul PTOM e su settori e progetti specifici.

In un paragrafo sulla coerenza (mix di politiche CE) occorre valutare il nesso tra il DOCUP e gli altri strumenti, risorse e politiche comunitari. Devono essere indicati i programmi degli Stati membri dell'UE e degli altri donatori (se del caso). Va rivolta particolare attenzione al coordinamento fra i programmi territoriali e regionali e alla cooperazione con i paesi ACP e con le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Capitolo 5: Strategia di risposta

Vengono qui illustrate le scelte strategiche della cooperazione comunitaria, precisando i settori/comparti in cui si concentreranno gli aiuti. Dette scelte sono la conseguenza logica:

— degli obiettivi politici comunitari,

— di un'analisi della situazione del PTOM e della sua strategia di sviluppo, che determina la rilevanza e la sostenibilità della strategia di sostegno,

— delle conclusioni raggiunte nel contesto di ogni esercizio di analisi «mix di politiche»/coerenza,

— del volume indicativo dei fondi disponibili,

▼M1

— degli insegnamenti tratti dalle attività CE realizzate in passato e da quelle in corso,

— della complementarità con l'assistenza di altri importanti donatori e con i programmi del governo del PTOM. L'assistenza comunitaria deve concentrarsi nei settori in cui ha un vantaggio comparativo o particolare competenza.

Deve essere compresa anche una valutazione concisa della capacità istituzionale indicando, se del caso, le azioni eventualmente necessarie per lo sviluppo istituzionale e delle capacità o, all'occorrenza, le azioni da sostenere per migliorare la governance, anche a livello finanziario, fiscale e giudiziario.

Quando la modalità di finanziamento proposta è il sostegno a programmi o progetti, occorre descrivere le circostanze eccezionali e debitamente giustificate che impediscono di fornire assistenza mediante un sostegno al bilancio. Se non sussistono le condizioni per il sostegno al bilancio, occorre descrivere le misure che saranno attuate onde creare le condizioni per tale sostegno.

PARTE B: PROGRAMMA TERRITORIALE

Capitolo 6: Programma territoriale

Il capitolo illustra il programma territoriale del PTOM, basato sull'analisi strategica e perfettamente in linea con la medesima. Il programma territoriale è parte integrante del DOCUP e consta delle seguenti sezioni:

OPZIONE A: PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE SETTORIALI

Identificazione

Titolo			
Costo totale	*Precisare: contributo CE e, se del caso, contributo del PTOM beneficiario (e, eventualmente, di altri donatori)*		
Metodologia degli aiuti/modalità di gestione	Programma di sostegno alle politiche settoriali: — sostegno al bilancio settoriale (gestione centralizzata), — fondo comune [gestione centralizzata (diretta o indiretta)/decentrata/ o gestione congiunta], — tipo di progetto [gestione centralizzata (diretta o indiretta)/decentrata/o gestione congiunta].		
Codice CAS		Settore	

1. *Motivazione e contesto del PTOM*

Situazione socio-economica

Principali conclusioni della valutazione della situazione macroeconomica, in particolare delle prospettive a medio-lungo termine.

Se la modalità di finanziamento utilizzata è il sostegno al bilancio, indicare quanto segue:

— situazione macroeconomica: struttura del PIL; risultati economici recenti e tendenze previste, tra cui l'aumento del PIL e l'inflazione; finanze pubbliche, disavanzo fiscale, onere del debito e ammontare degli arretrati; quota di spesa nei settori principali; partite correnti e conto capitale della bilancia dei pagamenti, riserve; situazione monetaria; ruolo dell'assistenza esterna nell'economia; rapporti con il Fondo monetario internazionale,

— profilo e tendenze della povertà: andamento del PIL reale pro capite; coerenza fra il tasso di crescita e l'obiettivo di riduzione della povertà; risultati degli studi sulla povertà; andamento dei principali indicatori sociali rispetto ad altri paesi; evoluzione degli indicatori negli ultimi anni (se disponibile),

— conformità con il criterio di ammissibilità per il sostegno al bilancio, vale a dire esistenza di una situazione macroeconomica sufficientemente stabile.

Politica di cooperazione del PTOM beneficiario

Principali elementi della politica, priorità e orientamenti strategici:

— caratteristiche principali della politica e della strategia di sviluppo nazionali (analisi della situazione attuale, dichiarazione relativa alla politica e alla strategia, piano/i d'azione, prospettive finanziarie a medio termine e bilancio, misurazione dei risultati, monitoraggio e valutazione),

▼M1

— realismo della politica e della strategia (ad esempio, collegamenti fra crescita e riduzione della povertà, orientamenti strategici),

— titolarità della politica e della strategia da parte del governo in genere e, più specificatamente, del ministero competente per il settore.

Programma settoriale del governo

Origine e status del programma settoriale del governo:

— principali conclusioni della valutazione della politica e del bilancio settoriali, prospettive finanziarie a medio termine (se disponibili) e nesso con il quadro strategico territoriale,

— valutazione della capacità istituzionale,

— quadro globale per il monitoraggio dell'attuazione delle politiche e strategie settoriali.

Se la modalità di finanziamento utilizzata è il sostegno al bilancio, esporre le conclusioni principali della valutazione della gestione delle finanze pubbliche:

— qualità del sistema esistente di gestione delle finanze pubbliche, compresa qualsiasi questione e riforma settoriale specifica,

— valutazione del processo volto a migliorare la gestione delle finanze pubbliche.

Se viene utilizzato il sostegno al bilancio, indicare che risultano soddisfatti i criteri di ammissibilità pertinenti:

— una politica settoriale ben definita, e

— un programma ben definito per migliorare la gestione delle finanze pubbliche.

Esperienza acquisita

Riferimento ai risultati dei riesami, del monitoraggio e delle valutazioni delle azioni precedenti che risultino pertinenti.

Azioni complementari

Panoramica delle azioni comunitarie in corso, delle azioni degli altri donatori e/o del PTOM beneficiario complementari alla presente azione.

Coordinamento dei donatori

Descrizione del processo di coordinamento con il PTOM beneficiario e/o con altri donatori, segnatamente gli Stati membri.

2. *Descrizione*

Obiettivi e risultati previsti:

Obiettivi ed elementi principali del programma settoriale del governo e obiettivi del presente programma di sostegno alla politica settoriale in relazione a tale programma.

Risultati attesi dal programma settoriale del governo e dal programma di sostegno alla politica settoriale; attività specifiche da svolgere nell'ambito del programma di sostegno alla politica settoriale.

Parti interessate

Descrizione delle principali parti interessate, compresi i beneficiari; consultazione della società civile e degli altri partner; titolarità e valutazione della capacità istituzionale.

Rischi e presupposti

Identificazione dei rischi principali e panoramica delle misure di attenuazione; elementi che dimostrano la sostenibilità dell'azione proposta. Se la modalità di finanziamento utilizzata è il sostegno al bilancio, indicare i rischi connessi ai criteri di ammissibilità.

Questioni trasversali

Sostenibilità ambientale, parità fra i sessi, buon governo e diritti umani.

▼M1

3. *Questioni relative all'attuazione*

Metodologia

Scegliere l'opzione pertinente in funzione della modalità di finanziamento selezionata:

— gestione centralizzata,

— gestione congiunta previa firma di un accordo con un'organizzazione internazionale,

— gestione decentrata previa firma di un accordo di finanziamento con un PTOM (usare questa opzione in caso di attuazione in parte centralizzata e in parte decentrata).

In caso di decentramento delle procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni:

— la Commissione procede a un controllo ex ante delle procedure di aggiudicazione per i contratti > 50 000 EUR e a un controllo ex post per i contratti ≤ 50 000 EUR,

oppure

— la Commissione procede a un controllo ex post delle procedure di aggiudicazione (si può scegliere il decentramento totale solo se risultano pienamente soddisfatti i criteri per il decentramento stabiliti dal regolamento finanziario).

In caso di decentramento dei pagamenti (possibile solo se le procedure di aggiudicazione degli appalti pertinenti sono state decentrate):

— in base alle stime del programma, i pagamenti sono effettuati in maniera decentrata per le spese di gestione e i contratti nell'ambito dei seguenti massimali:

Opere	Forniture	Servizi	Sovvenzioni
< 300 000 EUR	< 150 000 EUR	< 200 000 EUR	≤ 100 000 EUR

oppure

— i pagamenti sono totalmente decentrati (si può scegliere il decentramento totale solo se risultano pienamente soddisfatti i criteri per il decentramento stabiliti dal regolamento finanziario).

Procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni

Inserire quanto segue, senza apportare modifiche, per le attività cui si applicano le procedure comunitarie: «Tutti i contratti di attuazione relativi all'azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dalla Commissione in materia di attuazione delle operazioni esterne, in vigore al momento dell'avvio della procedura interessata.»

Inserire quanto segue, senza apportare modifiche, se l'accordo con un'organizzazione internazionale prevede l'uso delle sue norme e procedure specifiche, conformi agli standard internazionali: «Tutti i contratti di attuazione relativi all'azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dall'organizzazione internazionale in questione.»

Qualora si applichino norme e procedure diverse dalle procedure comunitarie, tali procedure devono essere specificate e soddisfare i criteri stabiliti dal regolamento finanziario.

Copertura finanziaria e scadenze

Ripartizione indicativa dell'importo globale per componenti principali, comprese la valutazione, la revisione contabile e la visibilità. Se del caso, indicare anche il contributo del PTOM beneficiario per voce di bilancio, specificando se si tratta di un contributo in natura o in contanti.

Nei limiti del possibile, indicare le quote del finanziamento riservate alle sovvenzioni e agli appalti; per i contratti, specificare il tipo di appalto (servizi, forniture, opere); per le sovvenzioni, specificare la categoria principale di beneficiari.

▼M1

Se pertinente: allegare un calendario indicativo per l'avvio delle procedure di appalto o dell'invito a presentare proposte.

Se la modalità di finanziamento utilizzata è il sostegno al bilancio, allegare un calendario indicativo per gli esborsi diviso in mesi, all'occorrenza facendo una distinzione tra quote fisse e quote variabili.

Indicare la durata operativa (in mesi) a decorrere dalla firma dell'accordo di finanziamento (in mancanza di un accordo di finanziamento, contratto o altro accordo di attuazione).

Controllo dei risultati e criteri di esborso

Descrizione delle modalità di verifica dei risultati.

Indicatori di prestazione per il programma di sostegno alla politica settoriale; coerenza con il quadro globale di valutazione del programma settoriale del governo; monitoraggio dei risultati; strumenti di verifica; misure prese per migliorare la misurazione dei risultati (se del caso).

Se la modalità di finanziamento scelta è il sostegno al bilancio o il fondo comune: condizioni generali di esborso per tutte le quote; settori in cui saranno definite condizioni specifiche per l'esborso delle singole quote.

Occorre individuare gli indicatori di input, output, risultato e, possibilmente, di impatto per i comparti strategici coperti dal settore prioritario. Detti indicatori devono tener conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e parametrati in base al tempo) nonché prevedere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, in modo tale da consentire il confronto in occasione dei riesami annuali, intermedi e finali.

Valutazione e revisione contabile

Descrizione delle modalità di valutazione (intermedia, finale, ex post) e di revisione contabile.

Comunicazione e visibilità

Descrizione delle attività di comunicazione e visibilità.

OPZIONE B: SOSTEGNO AL BILANCIO GENERALE

Identificazione

Titolo			
Costo totale	*Contributo CE*		
Metodologia degli aiuti/modalità di gestione	Sostegno al bilancio generale — gestione centralizzata		
Codice CAS		Settore	

1. *Motivazione e contesto del PTOM*

Situazione socio-economica

Situazione macroeconomica: struttura del PIL; risultati economici recenti, tra cui l'aumento del PIL e l'inflazione; finanze pubbliche, disavanzo fiscale, onere del debito e ammontare degli arretrati; quota di spesa nei settori principali; partite correnti e conto capitale della bilancia dei pagamenti, riserve; situazione monetaria; ruolo dell'assistenza esterna nell'economia; sintesi delle principali tendenze passate e previste per quanto riguarda le variabili macroeconomiche; descrizione dei rapporti fra il paese partner e il Fondo monetario internazionale; eventuali temi specifici di interesse macroeconomico per il PTOM.

Profilo e tendenze della povertà: andamento del PIL reale pro capite; coerenza fra il tasso di crescita e l'obiettivo di riduzione della povertà; risultati degli studi sulla povertà; andamento dei principali indicatori sociali rispetto ad altri paesi; evoluzione degli indicatori negli ultimi anni (se disponibile).

Indicare che risulta soddisfatto il criterio di ammissibilità pertinente per il sostegno al bilancio, secondo il quale deve essere già in vigore, o in fase di attuazione, una politica macroeconomica orientata alla stabilità e sostenuta dalla CE.

▼M1

Politica e strategia di cooperazione del PTOM beneficiario

Principali elementi della politica, priorità e orientamenti strategici:

— politica e strategia del PTOM:

  — caratteristiche principali della politica e della strategia di sviluppo del PTOM (analisi della situazione attuale, dichiarazione relativa alla politica e alla strategia, piano/i d'azione, prospettive finanziarie a medio termine e bilancio, misurazione dei risultati, monitoraggio e valutazione),

  — realismo della politica e della strategia (ad esempio, collegamenti fra crescita e riduzione della povertà, orientamenti strategici),

  — titolarità della politica e della strategia,

— misurazione dei risultati: esistenza di un processo di monitoraggio con indicatori di risultato per misurare il conseguimento degli obiettivi; coerenza con gli obiettivi di sviluppo del millennio e avvicinamento all'UE sul piano politico ed economico; esistenza di un programma che garantisca la qualità degli indicatori di risultato utilizzati,

— indicare che risulta soddisfatto il criterio di ammissibilità pertinente per il sostegno al bilancio, secondo il quale devono essere già in vigore, o in fase di attuazione, una politica e una strategia di sviluppo o di riforma ben definite e sostenute dalla CE.

Politiche settoriali (se pertinente)

Riepilogo delle caratteristiche dei settori principali e delle politiche settoriali nelle aree prioritarie contemplate dal presente programma.

Finanze pubbliche

Questioni principali inerenti alle finanze pubbliche nelle due aree prioritarie:

— gestione delle finanze pubbliche:

  — valutazione della qualità del sistema esistente di gestione delle finanze pubbliche,

  — valutazione del processo volto a migliorare la gestione delle finanze pubbliche, compreso l'impegno delle autorità del PTOM a migliorare le prestazioni in questo campo; pertinenza e grado di attuazione della strategia di riforma; pertinenza e grado di coordinamento e di attuazione dei programmi volti a sviluppare le capacità per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche,

  — indicare che risulta soddisfatto il criterio di ammissibilità pertinente per il sostegno al bilancio, secondo il quale deve esistere un programma credibile e pertinente per migliorare la gestione delle finanze pubbliche,

— bilancio nazionale e prospettive finanziarie a medio termine: entità del sostegno al bilancio rispetto al bilancio; tipo e copertura del bilancio (compresa la struttura delle entrate e delle spese); coerenza fra la politica e la strategia del PTOM, da una parte, e gli stanziamenti e le spese di bilancio, dall'altra; strategia di bilancio (compresa la sostenibilità finanziaria, la sostenibilità del debito, le regole di bilancio e le strategie di finanziamento); qualsiasi misura volta a ottimizzare le risorse; situazione delle prospettive finanziarie a medio termine (copertura, integrazione o meno nel processo di bilancio, entità del riorientamento in linea con le politiche e strategie).

Esperienza acquisita

Sintesi degli insegnamenti tratti, compresi i risultati dei riesami, del monitoraggio e delle valutazioni delle azioni precedenti che risultino pertinenti per questo programma specifico.

Azioni complementari

Panoramica delle azioni comunitarie in corso, delle azioni degli altri donatori e/o del PTOM beneficiario complementari alla presente azione.

Coordinamento dei donatori

Descrizione del processo di coordinamento con il PTOM beneficiario e/o con altri donatori, segnatamente gli Stati membri.

▼M1

2. *Descrizione*

Obiettivi

Obiettivi globali: derivanti dalla politica e dalla strategia del PTOM; di norma, si tratta di un contributo agli obiettivi di sviluppo in senso lato e agli obiettivi di sviluppo del millennio, come crescita, riduzione della povertà, sicurezza e buon vicinato, integrazione nell'economia mondiale e partenariato economico.

Finalità (obiettivo specifico): derivante dalla politica e dalla strategia del PTOM; rientrano in questa finalità aspetti particolari della strategia generale, spesso connessi al miglioramento della stabilità macroeconomica e della gestione delle finanze pubbliche, all'attuazione delle riforme e all'aumento dell'efficienza del governo e dei servizi sociali.

Risultati attesi e principali attività

Risultati attesi: riguardano spesso il miglior funzionamento del settore pubblico e dei beni e servizi da esso forniti, nonché il miglioramento del quadro della politica e della spesa pubblica. Si tratta di beni e servizi che contribuiscono agli obiettivi globali, come quelli connessi alla riduzione della povertà e agli obiettivi di sviluppo del millennio.

Le attività in questione riguardano il dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e il monitoraggio delle condizioni per l'erogazione del sostegno al bilancio. I mezzi (o input) si riferiscono principalmente al contributo finanziario fornito sotto forma di sostegno al bilancio, indicando l'entità di tale sostegno in relazione alle variabili macroeconomiche principali.

Parti interessate

Descrizione delle principali parti interessate, compresi i beneficiari; consultazione della società civile e degli altri partner; titolarità e valutazione della capacità istituzionale.

Rischi e presupposti

Identificazione dei rischi principali, specie per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e la panoramica delle misure di attenuazione.

Questioni trasversali

Sostenibilità ambientale, parità fra i sessi, buon governo e diritti umani.

3. *Questioni relative all'attuazione*

Copertura finanziaria e scadenze

Bilancio totale e calendario per gli esborsi diviso in mesi, facendo una distinzione tra quote fisse e quote variabili.

Durata operativa (in mesi) a decorrere dalla firma dell'accordo di finanziamento.

Stanziamenti di bilancio per le misure complementari di sostegno all'azione.

Modalità del sostegno al bilancio

Precisare: diretto/indiretto; mirato/non mirato; politica e strategia a medio termine/a breve termine (se pertinente).

Procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni

Solo per il sostegno complementare come assistenza tecnica, revisione contabile e valutazione. Inserire quanto segue, senza apportare modifiche: «Tutti i contratti di attuazione relativi all'azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dalla Commissione in materia di attuazione delle operazioni esterne, in vigore al momento dell'avvio della procedura interessata.»

Controllo dei risultati e criteri di esborso

Descrizione delle modalità di verifica dei risultati, condizioni generali di esborso per tutte le quote, condizioni specifiche per l'esborso delle singole quote. Occorre individuare gli indicatori di input, output, risultato e, possibilmente, di impatto per i comparti strategici coperti dal settore prioritario. Detti indicatori devono tener conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e parametrati in base al tempo) nonché prevedere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso,

▼M1

in modo tale da consentire il confronto in occasione dei riesami annuali, intermedi e finali.

Valutazione e revisione contabile

Descrizione delle modalità di valutazione (intermedia, finale, ex post) e di revisione contabile.

Comunicazione e visibilità

Descrizione delle attività di comunicazione e visibilità.

OPZIONE C: IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO

Identificazione

Titolo			
Costo totale	*Precisare: contributo CE e, se del caso, contributo del PTOM beneficiario (e, eventualmente, di altri donatori)*		
Metodologia degli aiuti/modalità di gestione	Impostazione del progetto [gestione centralizzata (diretta o indiretta)/ decentrata/o gestione congiunta].		
Codice CAS		Settore	

1. *Motivazione*

Contesto settoriale

Caratteristiche e politiche del settore o dell'area tematica in questione (se del caso, a livello regionale) e principali problemi che il progetto deve affrontare.

Esperienza acquisita

Riferimento ai risultati dei riesami, del monitoraggio e delle valutazioni delle azioni precedenti che risultino pertinenti per il progetto specifico.

Azioni complementari

Panoramica delle azioni comunitarie in corso, delle azioni degli altri donatori e/o del PTOM beneficiario complementari alla presente azione.

Coordinamento dei donatori

Descrizione del processo di coordinamento con il PTOM beneficiario e/o con altri donatori, segnatamente gli Stati membri.

2. *Descrizione*

Obiettivi

Finalità generali e obiettivo (specifico) del sostegno comunitario.

Risultati attesi e principali attività

Strategia scelta per ovviare ai problemi individuati che il progetto deve affrontare; descrizione dei risultati attesi e del modo in cui saranno raggiunti.

Parti interessate

Descrizione delle principali parti interessate, compresi i beneficiari; se del caso, consultazione della società civile e degli altri partner; titolarità e valutazione della capacità istituzionale.

Rischi e presupposti

Identificazione dei rischi principali e panoramica delle misure di attenuazione, comprese le condizioni da rispettare prima e nel corso dell'attuazione; elementi che dimostrano la sostenibilità dell'azione proposta.

Questioni trasversali

Sostenibilità ambientale, parità fra i sessi, buon governo e diritti umani.

3. *Questioni relative all'attuazione*

Metodologia

Scegliere l'opzione pertinente in funzione della modalità di finanziamento selezionata:

— gestione centralizzata,

▼M1

— gestione congiunta previa firma di un accordo con un'organizzazione internazionale,

— gestione decentrata previa firma di un accordo di finanziamento con un PTOM (usare questa opzione in caso di attuazione in parte centralizzata e in parte decentrata).

Indicare le funzioni (procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni/pagamenti) che si prevede di centralizzare o di decentrare e la o le autorità di aggiudicazione e di pagamento.

In caso di decentramento delle procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni:

— la Commissione procede a un controllo ex ante delle procedure di aggiudicazione per i contratti > 50 000 EUR e a un controllo ex post per i contratti ≤ 50 000 EUR,

oppure

— la Commissione procede a un controllo ex post delle procedure di aggiudicazione (si può scegliere il decentramento totale solo se risultano pienamente soddisfatti i criteri per il decentramento stabiliti dal regolamento finanziario).

In caso di decentramento dei pagamenti (possibile solo se le procedure di aggiudicazione degli appalti pertinenti sono state decentrate):

— in base alle stime del programma, i pagamenti sono effettuati in maniera decentrata per le spese di gestione e i contratti nell'ambito dei seguenti massimali:

Opere	Forniture	Servizi	Sovvenzioni
< 300 000 EUR	< 150 000 EUR	< 200 000 EUR	≤ 100 000 EUR

oppure

— i pagamenti sono totalmente decentrati (si può scegliere il decentramento totale solo se risultano pienamente soddisfatti i criteri per il decentramento stabiliti dal regolamento finanziario).

Procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni.

Inserire quanto segue, senza apportare modifiche, per le attività cui si applicano le procedure comunitarie: «Tutti i contratti di attuazione relativi all'azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dalla Commissione in materia di attuazione delle operazioni esterne, in vigore al momento dell'avvio della procedura interessata.»

Inserire quanto segue, senza apportare modifiche, se l'accordo con un'organizzazione internazionale prevede l'uso delle sue norme e procedure specifiche, conformi agli standard internazionali: «Tutti i contratti di attuazione relativi all'azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dall'organizzazione internazionale in questione.»

Qualora si applichino norme e procedure diverse dalle procedure comunitarie, tali procedure devono essere specificate e soddisfare i criteri stabiliti dal regolamento finanziario.

Copertura finanziaria e scadenze

Ripartizione indicativa dell'importo globale per componenti principali, comprese la valutazione, la revisione contabile e la visibilità. Se del caso, indicare anche il contributo del PTOM beneficiario per voce di bilancio, specificando se si tratta di un contributo in natura o in contanti.

Nei limiti del possibile, indicare le quote del finanziamento riservate alle sovvenzioni e agli appalti; per i contratti, specificare il tipo di appalto (servizi, forniture, opere); per le sovvenzioni, specificare la categoria principale di beneficiari.

Se del caso, allegare un calendario indicativo per l'avvio delle procedure di appalto o dell'invito a presentare proposte.

▼M1

Indicare la durata operativa prevista (in mesi) a decorrere dalla firma dell'accordo di finanziamento (in mancanza di un accordo di finanziamento, contratto o altro accordo di attuazione).

Controllo dei risultati

Descrizione delle modalità di verifica dei risultati; sintesi degli indicatori di base di misurazione dei progressi realizzati. Occorre individuare gli indicatori di input, output, risultato e, possibilmente, di impatto per i comparti strategici coperti dal settore prioritario. Detti indicatori devono tener conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e parametrati in base al tempo) nonché prevedere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, in modo tale da consentire il confronto in occasione dei riesami annuali, intermedi e finali.

Valutazione e revisione contabile

Descrizione delle modalità di valutazione (intermedia, finale, ex post) e di revisione contabile.

Comunicazione e visibilità

Descrizione delle attività di comunicazione e visibilità.